

**REGOLAMENTO PER LE SPESE ECONOMICHE NON ASSOGGETTATE  
A TRACCIABILITÀ FINANZIARIA**

## Articolo 1

1. Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136/2010 le spese ricomprese nel seguente elenco:
  - A. acquisizione di carte e valori bollati, di generi di monopolio di stato o comunque di generi soggetti al regime dei prezzi amministrati;
  - B. oneri per ottenere licenze, autorizzazioni, certificazioni, esenzioni ed analoghi;
  - C. pubblicazione di bandi e avvisi di gara e di concorso, nonché pagamento delle tasse di gara;
  - D. spese relative a imposte e tasse varie, canoni diversi, spese contrattuali e diritti erariali;
  - E. spese di sdoganamento merci;
  - F. pagamento delle tasse di proprietà sugli automezzi.

## Articolo 2

1. Non sono soggette agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 L. 136/2010 le spese ricomprese nel seguente elenco, per importi inferiori od uguali ad € 1.500,00 IVA esclusa per ogni singolo acquisto:
  - A. spese per spedizioni, inclusi i pagamenti in contrassegno per acquisto di beni;
  - B. spese per iscrizione a convegni, congressi ed eventi, anche se non associate a missioni del personale;
  - C. spese di trasporto;
  - D. spese di rappresentanza, inclusi i servizi alberghieri e di ristorazione, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e nell'esclusivo interesse istituzionale;
  - E. spese per acquisto e manutenzione di piccole attrezzature e arredi ;
  - F. spese per funzionamento e manutenzione di automezzi, incluso carburanti, lubrificanti e pedaggi;
  - G. stampati, cancelleria, inchiostri, toner e affini;
  - H. spese per abbonamenti a giornali e riviste e per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, artistico, ecc.;
  - I. spese per l'acquisto di titoli di viaggio, anche emessi da agenzie, nonché per l'utilizzo dei servizi di taxi e di autonoleggio per ragioni di servizio;
  - J. altre minute spese sostenute in caso di necessità ed urgenza per il regolare funzionamento delle strutture della Fondazione o per ragioni di sicurezza;
  - K. spese ed acquisti di modesta entità, anche da effettuarsi on-line o al di fuori del territorio nazionale, quando, per uso o per consolidata prassi commerciale, è richiesto necessariamente il pagamento per contanti o mediante carta di credito.

## Articolo 3

1. La liquidazione delle spese di cui agli art. 1 e 2 può avvenire, nel limite consentito, per contanti, con carta di credito e con ogni altro mezzo ammesso secondo la legislazione attualmente vigente, purché le dette spese non siano effettuate nell'ambito di contratti di appalto.
2. E' sempre vietato l'artificioso frazionamento delle spese per consentire di restare entro il limite di spesa fissati dal presente regolamento

## Articolo 4

1. Gli elenchi di cui agli art. 1 e 2 sono soggetti a revisione periodica in funzione delle effettive esigenze di funzionamento della Fondazione.